

Decreto Legislativo 194/2008

Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali

La norma, pubblicata sulla G.U. n. 289 dell'11/12/08, disciplina le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali ed introduce il pagamento di una tassa da parte delle ditte alimentari che effettuano vendita prevalentemente all'ingrosso.

Il Decreto Legislativo 194/2008 stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali, di cui al Regolamento (CE) n. 882/2004, eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti.

Per i controlli ufficiali effettuati sul territorio nazionale presso gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) interessati, si applicano le tariffe previste nell'allegato A del succitato decreto.

Sono soggette al pagamento degli importi previsti dalla sezione 6 dell'allegato A, le ditte che esercitano attività di produzione, deposito e commercializzazione di alimenti con vendita prevalentemente all'ingrosso.

Con il termine "attività prevalente all'ingrosso" si intende l'attività produttiva che commercializza, non al dettaglio, una percentuale della propria produzione superiore al 50%.

Per calcolare la fascia produttiva annua si deve tenere conto del volume complessivo prodotto (vendita all'ingrosso ed al dettaglio).

Nel caso di stabilimenti in attività l'entità produttiva è calcolata sulla base annua dell'anno precedente, mentre, per i nuovi impianti, l'OSA effettua una stima dell'entità produttiva prevista, salvo conguaglio, in positivo o in negativo, al termine del primo anno di attività.

Nel caso di stabilimenti di nuova registrazione o di nuovo riconoscimento, rilasciati nel corso dell'anno, il valore delle tariffe dovrà essere calcolato, in dodicesimi, sulla base del numero dei mesi di attività.

Le ditte devono ottemperare al pagamento di questa tassa forfettaria entro il 31 gennaio di ogni anno.

La tariffa annuale da versare, può essere determinata da ciascuna ditta, facendo riferimento alla sezione 6 dell'allegato A.

Alle tariffe elencate nell'allegato A deve essere applicata una maggiorazione del 20% (prevista dal comma 1 dell'art. 11 del decreto) e un'ulteriore maggiorazione dello 0,5% (prevista dal comma 4 dell'art. 11 dello stesso decreto).

Pertanto le tariffe previste dalla sez. 6 dell'allegato A devono essere maggiorate del 20,5%.

L'ammontare della tariffa dovuta può essere determinato in autodichiarazione dall'OSA, tenendo conto delle specifiche relative all'entità produttiva ed al tipo di attività esercitata contenute nella sez. 6 dell'allegato A. salvo successivo conguaglio in negativo o in positivo.

Il pagamento può essere effettuato mediante bollettino di conto corrente postale n. **96340211** intestato a: **AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 VIA VIDA, 10 - 12051 ALBA** indicando i dati identificativi dell'impresa alimentare, l'attività esercitata e precisando nella causale: **D. Lgs. 194/2008 - anno di riferimento - SIAN**

oppure tramite bonifico bancario indicando il seguente codice ABI/CAB/CIN/IBAN:
IT-31-U-07601-10200-000096340211

La Legge 4 giugno 2010, n.96 (Legge Comunitaria 2009) pubblicata sulla GU n.146 del 25.06.2010 – Supplemento Ordinario n.138, ha introdotto importanti modifiche al campo d'applicazione del Decreto Legislativo 194/2008 disponendo che:

“Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto gli imprenditori agricoli per l’esercizio delle attività di cui all’ articolo 2135 del codice civile» ovvero i produttori agricoli e i trasformatori di prodotti aziendali.

In base, dunque, alla legge Comunitaria 2009, gli imprenditori agricoli, che esercitino attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse, sono esentati dagli obblighi previsti nel D. Lgs.194/2008, nella fattispecie dal pagamento delle tariffe ivi previste.

In base all’ art. 2135 del codice civile *"E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse" (omissis). "Si intendono comunque connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".*

La Regione Piemonte con Nota del 26.11.2010 Prot. 34339/DB 2000 ha precisato che in base alla normativa sopra esposta:

- **in relazione all'anno 2009, erano tenuti al versamento delle somme dovute per i controlli sanitari tutti coloro che svolgono attività rientranti nella sezione 6 dell'allegato A del D. Lgs. n. 194/2008, con la sole esclusioni previste dalla circolare ministeriale n. 11000-P-17/04/2009 (produzione e commercializzazione al dettaglio, produzione primaria così come individuata nelle Linee guida applicative del Reg. (CE) 852/04, i sottoprodotti di origine animale e il settore mangimistico);**
- **dall'anno 2010, anno di tassazione nel quale è intervenuta la modifica introdotta dalla Legge Comunitaria 2009, sono esenti dal pagamento delle tariffe dovute per i controlli sanitari ufficiali coloro che svolgono attività di produzione primaria ai sensi dell'art. 2135 C.C..**

Per gli imprenditori agricoli che trasformano prevalentemente prodotti propri ai sensi dell'art. 2135 C.C. sarà necessario, al fine di essere esentati, produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la professione esercitata e conseguentemente la qualifica di imprenditore agricolo utilizzando l'apposito modulo che si allega di seguito.